

DELIBERAZIONE 15 OTTOBRE 2024

407/2024/S/EEL

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE DI ORIGINE E DI FUEL MIX DISCLOSURE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1312^a riunione del 15 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/01);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. ;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2009 (di seguito: DM 31 luglio 2009) e relativo Allegato 1;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224 (di seguito: DM 14 luglio 2023) e relativo Allegato 1;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante le "*Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, recante "*Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di*

elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);

- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, recante il “*Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*” e s.m.i. (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com, recante “*Aggiornamento dei provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in attuazione del decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, in materia di garanzie di origine e verifica positiva delle modalità di acquisizione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., delle misure dell’energia elettrica, termica e/o frigorifera prodotta e immessa in rete ai fini dell’emissione delle garanzie di origine*” (di seguito: deliberazione 496/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 275/2022/E/eel e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 275/2022/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 15 marzo 2024, DSAI/8/2024/eel (di seguito: determinazione DSAI/8/2024/eel).

FATTO:

1. Con deliberazione 275/2022/E/eel l’Autorità ha avviato un’attività di verifica, svolta in avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE), nei confronti di imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, in merito al rispetto nel triennio 2019-2021 delle disposizioni relative alla *Fuel Mix Disclosure*, delle condizioni definite dalla deliberazione 104/11 in materia di contratti di vendita di energia rinnovabile, nonché delle disposizioni relative alla materia riportate nella Bolletta 2.0.
2. Con note 15 e 19 settembre 2023 (acquisite con prot. Autorità 59133 e 59928) il GSE ha inviato all’Autorità la Relazione finale delle attività compiute ai sensi della predetta deliberazione e la relativa documentazione istruttoria.
3. In esito all’esame della documentazione trasmessa, con determinazione DSAI/8/2024/eel l’Autorità ha avviato, nei confronti di Azienda Pubbliservizi Brunico (di seguito anche solo Brunico o società), un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per l’accertamento di violazioni in materia di garanzie di origine (di seguito anche GO) e di *Fuel Mix Disclosure* ovvero di trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del *mix* energetico. Contestualmente all’avvio del procedimento, la società veniva invitata a dimostrare l’adempimento degli obblighi in esame, tenendo conto delle disposizioni regolatorie in attuazione del D.M.14 luglio 2023 e relativo Allegato 1.
4. Nel corso dell’istruttoria del presente procedimento Brunico ha trasmesso al GSE, e per conoscenza all’Autorità, una memoria (acquisita con prot. Autorità 31714 del 3 maggio 2024), nella quale ha riconosciuto di non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione nonché a quelli di approvvigionamento e annullamento delle GO

dovute per gli anni 2019-2021, e anche per l'annualità 2022 e ha chiesto l'applicazione di una procedura di "sanatoria" mediante "annullamento retroattivo" delle GO e la riapertura del portale Fuel Mix. Nella medesima nota del 3 maggio 2024 la società ha altresì dichiarato, quanto agli obblighi informativi sui *mix* energetici, di avere allegato alla documentazione precontrattuale la documentazione sul *Fuel Mix* pubblicata sul proprio sito *web* e ha ammesso di non avere adempiuto agli obblighi informativi inerenti alle bollette.

5. A seguito di richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento (prot. Autorità 42983 del 18 giugno 2024), il GSE con nota 24 giugno 2024 (acquisita con prot. Autorità 44568 del 25 giugno 2024) ha comunicato che Brunico ha provveduto alla comunicazione dei quantitativi di energia elettrica rinnovabile venduta ai clienti finali del mercato libero e all'annullamento delle GO dovute per l'anno 2023. Il GSE ha altresì precisato che "*entro il 30 giugno il GSE renderà disponibili alle imprese di vendita i mix energetici*" necessari per adempiere alle prescrizioni in materia di obblighi informativi sulla composizione del mix energetico di cui al D.M. 14 luglio 2023. Pertanto, con riguardo al caso di specie, la società può dare attuazione ai suddetti obblighi successivamente a tale pubblicazione da parte del GSE, che risulta avervi provveduto il 27 giugno scorso.
6. In data 2 luglio 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato a Brunico le risultanze istruttorie (prot. Autorità 46716) invitando la società a fornire e documentare, ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione, dati economici eventualmente più aggiornati o diversi, utili alla valutazione delle condizioni economiche dell'agente ai sensi dell'articolo 32 Regolamento Sanzioni e Impegni.
7. Nella fase decisoria del procedimento, con comunicazione del 1 agosto 2024 (acquisita con prot. 56200 del 1 agosto 2024), la società ha trasmesso all'Autorità proprie memorie difensive e i dati relativi al fatturato dell'anno 2023 in risposta alla richiesta del Responsabile del procedimento di cui al punto precedente; con nota del 10 ottobre 2024 (prot. Autorità 71369) la società ha trasmesso ulteriore documentazione difensiva

VALUTAZIONE GIURIDICA:

I. VIOLAZIONI IN MATERIA DI GARANZIE DI ORIGINE

8. Con deliberazione 104/11 l'Autorità ha definito i requisiti che devono presentare i contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in un quadro di trasparenza, concorrenza e tutela del consumatore, che assicuri "che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile".
9. Segnatamente, ai sensi dell'art. 3 della predetta deliberazione "*Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto*".

10. La stessa disposizione stabilisce altresì che *“A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell’ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine [di seguito: GO] pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, (...), dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest’ultimo definite”* (art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11).
11. Il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede a verificare che ogni società di vendita si sia approvvigionata delle GO necessarie (art. 3, comma 3, della deliberazione 104/11).
12. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, la società di vendita è tenuta a versare al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra due volte il prezzo medio di negoziazione delle GO determinato dal Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME) e una quantità di GO corrispondente all’energia elettrica venduta come rinnovabile per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative GO (art. 3, comma 4, della deliberazione 104/11).
13. Qualora una società di vendita non versi il suindicato corrispettivo al GSE, l’Autorità può applicare le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 (art. 3, comma 4 ultimo cpv, della deliberazione 104/11).
14. Con la determinazione di avvio del presente procedimento è stato contestato alla società:
 - i. di avere venduto energia elettrica rinnovabile ai clienti finali per una quantità pari a 30.091,9 MWh nell’anno 2019, a 38.238,7 MWh nell’anno 2020 e a 43.735,1 MWh nell’anno 2021 (senza averne dato comunicazione al GSE) e di non aver provveduto in alcun modo all’approvvigionamento e annullamento delle relative GO con riferimento ai predetti anni, in violazione dell’art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11.
15. Con la memoria del 3 maggio 2024 Brunico ha rappresentato la circostanza di avvalersi nello svolgimento della propria attività di un soggetto terzo e di aver erroneamente ritenuto che l’obbligo oggetto di contestazione gravasse su detto soggetto. Ravvedutasi del proprio errore, la società ha ammesso, quindi, le violazioni contestate, che sono dunque pacifiche, e si è autodenunciata per l’anno 2022, chiedendo l’applicazione di una procedura di *“sanatoria”* mediante *“annullamento retroattivo”* delle GO e la riapertura del portale Fuel Mix. Inoltre, ha dichiarato di avere provveduto per l’anno 2023 sia alle comunicazioni al GSE dell’energia elettrica rinnovabile venduta ai clienti finali del mercato libero che all’approvvigionamento e annullamento delle GO per un pari quantitativo.
16. Il GSE, nella nota 24 giugno 2024 di risposta alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento, ha precisato, anche in riscontro alla richiesta della società, che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della deliberazione 104/11, può essere richiesto il versamento del corrispettivo previsto per il mancato approvvigionamento e annullamento delle GO solo relativamente all’anno precedente a quello in cui è stata fornita l’energia elettrica rinnovabile ai clienti finali e, dunque, di non poter dare seguito alla richiesta della società relativamente al triennio di competenza 2019-2021

né è possibile, ai sensi della vigente normativa, effettuare la riapertura del portale *Fuel Mix* ai fini della trasmissione dei dati necessari alla definizione dei *mix* energetici per il suddetto triennio. Quanto sopra vale evidentemente anche per l'anno 2022.

17. Quanto all'anno 2023, il GSE ha confermato con la comunicazione del 25 giugno 2024 che la società ha provveduto sia alla comunicazione dei quantitativi di energia rinnovabile venduta ai clienti finali sul portale *Fuel Mix*, sia al conseguente annullamento di un pari quantitativo di GO.
18. Con la memoria del 1 agosto 2024 la società, nel ribadire le difese già svolte, ha ammesso la propria responsabilità nella violazione. Quindi, richiamata l'incidenza della crisi dei prezzi dell'energia sul fatturato realizzato dalla società nel 2022, ha esposto di aver riconosciuto una serie di "bonus volontari di solidarietà" per attenuare l'impatto del richiamato aumento dei prezzi dell'energia a partire da novembre 2022 per un valore complessivo di 1.855.965 euro, fornendo a supporto di tali dichiarazioni la documentazione trasmessa in data 10 ottobre 2024 (prot. Autorità 71369). Infine, ha evidenziato di avere adempiuto per il 2023 all'adempimento dell'obbligo *sub i.*
19. Con riferimento al richiamato errore circa il soggetto obbligato all'adempimento dell'obbligo oggetto di contestazione va chiarito che l'errore di diritto non è scusabile ai sensi della legge n. 689/81. L'esimente della buona fede, difatti, rileva soltanto laddove si possano configurare elementi positivi idonei – il cui onere di prova è a carico del trasgressore – ad ingenerare nell'incolpevole autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta. Nel caso di specie ciò non sussiste poiché la disposizione, di cui si contesta la violazione, è chiara e intellegibile (*"A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, (...), dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite"* - art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11). D'altronde, gli obblighi di regolazione in contestazione sono da annoverare tra gli obblighi primari di un venditore di energia elettrica, in quanto preordinati a garantire la certezza e la trasparenza delle fonti di approvvigionamento di energia rinnovabile e la consapevolezza del consumatore finale e, quindi, ascrivibili alla speciale diligenza professionale dovuta dalla società nell'esercizio dell'attività di impresa (art. 1176, secondo comma, del codice civile).
20. Per l'anno 2023 si dà atto che con la risposta alla richiesta di informazioni del 24 giugno 2024 (acquisita con prot. Autorità 44568 del 25 giugno 2024) il GSE ha confermato che Brunico ha provveduto alla comunicazione dei quantitativi di energia elettrica rinnovabile venduta ai clienti finali del mercato libero e all'annullamento delle GO dovute.
21. La circostanza del riconoscimento di "bonus volontari di solidarietà" ai propri clienti rileva ai fini della quantificazione della sanzione.

II. VIOLAZIONI IN MATERIA DI FUEL MIX DISCLOSURE

22. Al fine di assicurare la “tracciabilità” e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del mix energetico, il DM 31 luglio 2009 prevedeva l’obbligo per le imprese di vendita di comunicare ai clienti finali, unitamente alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica da esse venduta in ciascun anno (di seguito: *mix energetico impresa*), la composizione del mix energetico medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico (di seguito: *mix energetico medio nazionale*) determinata e pubblicata dal GSE (c.d. *Fuel Mix Disclosure*) (artt. 4 e 6, comma 5, e Allegato 1 lettera A) del citato DM).
23. Le predette informazioni sulla composizione del mix energetico di fonti di cui al DM 31 luglio 2009 dovevano essere riportate da ciascuna società di vendita:
- nel materiale promozionale e informativo, oltre all’indicazione, in caso di offerte di energia rinnovabile, delle “*caratteristiche delle medesime offerte*” e della precisazione che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale, nonché art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti);
 - nella bolletta sintetica con una frequenza almeno quadrimestrale, oltre all’indicazione, in caso di contratti di vendita di energia rinnovabile, delle “*informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale*” (di seguito: *mix energetico per contratto*) (art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e art. 5, comma 3, lett. a) della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti).
24. Con deliberazione 496/2023/R/com l’Autorità, in attuazione del DM 14 luglio 2023 che ha sostituito il DM 31 luglio 2009, ha provveduto all’aggiornamento delle predette disposizioni con efficacia dal 1 gennaio 2024.
25. Segnatamente, dal 1 gennaio 2024 ciascuna società di vendita deve riportare le informazioni sulla composizione del mix energetico (medio nazionale, impresa e per contratto), nonché sull’impatto ambientale della produzione secondo quanto previsto dal DM 14 luglio 2023 e relativo Allegato 1 “*Schema per le comunicazioni relative al mix energetico*”:
- nel materiale promozionale (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale) e nel materiale informativo precontrattuale ovvero nella Scheda sintetica di cui all’Allegato 1 al Codice di condotta commerciale (art. 9, comma 1 lett. j. e comma 2 del Codice di condotta commerciale); inoltre, in caso di offerte di energia rinnovabile persiste l’obbligo di indicare nel predetto materiale anche le “*caratteristiche delle medesime offerte*” e la precisazione che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” (art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11);
 - nella bolletta sintetica, con una frequenza almeno quadrimestrale (art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e art. 5, comma 3, della deliberazione 104/11).
26. Con la determinazione di avvio del procedimento è stato contestato a Brunico di:

- ii. non avere indicato nel proprio *materiale promozionale e informativo* le informazioni corrette relative alla composizione del *mix energetico impresa* e di quello *medio nazionale*, in violazione dell'art. 5 comma 1, della deliberazione 104/11 e dell'art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale *pro tempore* vigenti; inoltre, in caso di offerte di energia rinnovabile, non ha indicato nel predetto materiale promozionale e informativo le specifiche caratteristiche delle medesime offerte e non ha precisato che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” in violazione dell'art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11;
 - iii. non aver riportato in *bolletta*, con cadenza almeno quadrimestrale, le informazioni corrette relative alla composizione del *mix energetico impresa* e di quello *medio nazionale*, in violazione dell'art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 *pro tempore* vigente, nonché, in caso di contratto di vendita di energia rinnovabile, anche le informazioni relative al *mix energetico per contratto*, in violazione dell'art. 5, comma 3, lettera a) della deliberazione 104/11.
27. Tali violazioni risultano dalla documentazione acquisita. Infatti, con riguardo alla condotta *sub ii.*, e quindi con riguardo alle carenze informative nella documentazione precontrattuale, nella nota 19 ottobre 2023, allegata alla memoria 3 maggio 2024, la società aveva affermato alle lettere C e D, come già nel procedimento davanti al GSE, che la documentazione precontrattuale consegnata al cliente comprendeva quella sul Fuel Mix pubblicata sul proprio sito web (che comunque non risultava riportare informazioni corrette), senza, tuttavia, fornire documentazione adeguata a supporto di tale affermazione.
28. Quanto alla condotta *sub iii.*, nella citata nota del 19 ottobre 2023 (lettera E) Brunico ha riconosciuto di aver violato le prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della Bolletta 2.0 e tale inosservanza è pertanto pacifica.
29. Con la memoria del 1 agosto 2024, la società Brunico – riconosciuto che il mancato acquisto di GO ha influito anche sulla corretta dichiarazione e pubblicazione del fuel mix che è stata omessa - ha dichiarato che l'aggiornamento, la pubblicazione e le comunicazioni periodiche alla clientela della tabella Fuel-Mix avverranno a seguito della recente pubblicazione del Fuel-Mix impresa da parte del GSE nel rispetto delle tempistiche prescritte.
30. Le violazioni possono pertanto ritenersi accertate per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 2022, restando salva ogni ulteriore verifica in ordine alla conformità alla regolazione del materiale promozionale e informativo, nonché delle bollette emesse dalla società per il periodo successivo all'anno 2022.
31. Si dà atto che, quanto agli obblighi informativi sulla composizione del mix energetico e sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica previsti dall'art. 8 del D.M. 14 luglio 2023 e recepiti dall'Autorità con deliberazione 496/2023/R/com, la società può adempiervi, secondo le tempistiche prescritte dalla Regolazione, a seguito della pubblicazione dei mix energetici da parte del GSE e alla disponibilità degli studi di cui all'art. 8, comma 4, del medesimo D.M.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

32. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

33. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, la condotta *sub i.* consistente nella mancata comunicazione al GSE dei quantitativi di energia rinnovabile venduta ai clienti finali e nel mancato annullamento di GO per un pari quantitativo si pone in contrasto con una disciplina volta ad assicurare la certezza delle fonti di approvvigionamento di energia elettrica e in particolare a *garantire* che una determinata quota o quantità di energia venduta sia stata *effettivamente* prodotta da fonti energetiche rinnovabili; l'obbligo di annullamento delle garanzie di origine risponde, infatti, all'esigenza di assicurare che un'unità di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia indicata al cliente finale una sola volta e, quindi, in definitiva che il complessivo quantitativo di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da fonti rinnovabili sia effettivamente energia prodotta da fonti rinnovabili. Rileva, sotto il criterio in esame, il quantitativo di GO che non sono state annullate ai fini dell'adempimento dell'obbligo negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (per quest'ultima annualità, non avendo la società inviato i quantitativi di energia rinnovabile venduta, il dato è computato secondo il valore medio di energia rinnovabile venduta nel triennio 2019-2021 e nell'anno 2023). Si dà atto che la società ha provveduto all'annullamento delle GO dovute per l'anno 2023 in base ai volumi di energia elettrica rinnovabile venduti ai clienti finali. Le violazioni si riferiscono agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

Le condotte *sub ii.* e *iii.*, consistenti nella mancata indicazione al consumatore finale di alcune informazioni sulla composizione del mix energetico, si pongono in contrasto con le disposizioni volte a garantire la trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e una sempre maggiore consapevolezza delle scelte da parte del consumatore finale. Rileva la circostanza che il numero dei clienti finali serviti dalla società al termine del periodo di controllo (dicembre 2021) fosse inferiore a 20.000. Le condotte si riferiscono agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

34. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni*, non risultano circostanze rilevanti. Sotto questo profilo non può rilevare la circostanza richiamata al precedente punto 20, trattandosi di mero adempimento di obblighi (per un anno successivo a quella oggetto di contestazione) imposti dalla regolazione alle imprese di vendita di energia elettrica.

35. In ordine al criterio della *personalità dell'agente*, con riguardo alle violazioni *sub i.* in materia di mancato annullamento del G.O., rileva, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. a), del Regolamento Sanzioni e Impegni, che la società abbia denunciato all'Autorità la propria condotta per le violazioni *sub i.*, *ii.* e *iii.* relativamente all'anno 2022. Sempre sotto questo profilo, rileva la circostanza che la società, con il riconoscimento volontario di sconti alla propria clientela (cfr. punto 18), abbia posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. c) del Regolamento Sanzioni.
36. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato dalla società nell'esercizio 2023 (voci A1 e A5 del conto economico 2023) è pari a euro 60.164.989. A tal riguardo, nella nota del 1 agosto 2024, la società ha trasmesso, in riscontro alla richiesta del Responsabile del procedimento formulata nelle risultanze istruttorie, i dati relativi al fatturato complessivo dal 2019 al 2023 nonché i dati relativi al fatturato relativo alla vendita di energia elettrica. Con riguardo al fatturato relativo alla vendita di energia elettrica, occorre chiarire che, a seguito della modifica del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/2011 (avvenuta con legge 115/2015), le sanzioni irrogate dall'Autorità non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Risulta pertanto superato, per espressa previsione legislativa, il precedente riferimento al fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione, contenuto nell'originaria formulazione della disposizione appena sopra richiamata. In tal senso, l'art. 32 del Regolamento Sanzioni e Impegni dell'Autorità prevede che le condizioni economiche dell'agente sono ricavate *dall'ultimo fatturato realizzato*, come risultante nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dall'ultimo fatturato disponibile, e non più dal solo fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione.
37. Per tutto quanto sopra, l'importo base delle sanzioni ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Sanzioni e Impegni, è determinato nella misura complessiva di euro 1.438.000 (unmilionequattrocentotrentottomila/00), di cui: euro 1.238.000 (unmilione duecentotrentotto /00) per la violazione *sub i.*; euro 100.000 (centomila/00) per la violazione *sub ii.* ed euro 100.000 (centomila/00) per la violazione *sub iii.*
38. Considerate le circostanze di cui al punto 35, l'importo base delle sanzioni per le violazioni *sub i.*, *ii.* e *iii.* è diminuito di 1/2 per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. a), del Regolamento Sanzioni; in applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. c) del Regolamento Sanzioni si procede poi alla riduzione della metà delle sanzioni per le violazioni *i.*, *ii.* e *iii.*; le sanzioni finali, pertanto, sono determinate nella misura complessiva di euro 575.000 (cinquecentosettantacinquemila/00) di cui: euro 487.500 (quattrocentoottantasettemilacinquecento/00) per la violazione *sub i.*, euro 43.750 (quarantatremilasettecentocinquanta/00) per la violazione *sub ii.* ed euro 43.750 (quarantatremilasettecentocinquanta/00) per la violazione *sub iii.*

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Azienda Pubbliservizi Brunico, nei termini di cui in motivazione, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11 (violazione *sub i.*); dell'art. 5 comma 1, della deliberazione 104/11 e dell'art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale *pro tempore* vigenti (violazione *sub ii.*); dell'art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e dell'art. 5, comma 3, lettera a) della deliberazione 104/11 (violazione *sub iii.*);
2. di irrogare, nei confronti di Azienda Pubbliservizi Brunico, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 575.000,00 (cinquecentosettantacinquemila/00) di cui: euro 487.500 (quattrocentoottantasettemilacinquecento/00) per la violazione *sub i.*, euro 43.750 (quarantatremilasettecentocinquanta/00) per la violazione *sub ii.* ed euro 43.750 (quarantatremilasettecentocinquanta/00) per la violazione *sub iii.*;
3. di ordinare a Azienda Pubbliservizi Brunico di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all' Azienda Pubbliservizi Brunico di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a Azienda Pubbliservizi Brunico (P.IVA 00734480213) mediante pec all'indirizzo pubbliservizi@pec.stadtwerke.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;
7. per quanto indicato al punto 30 della motivazione, di dare mandato alla Direzione *Accountability e Enforcement* di svolgere, eventualmente con l'ausilio di GSE S.p.A., gli approfondimenti necessari a verificare il rispetto degli obblighi oggetto delle contestazioni *sub ii.* e *sub iii.* per il periodo successivo al 2021 al fine di consentire, ove necessario, il tempestivo esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano,

entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini